

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PO FESR 2014-2020 “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” DELLA
REGIONE MARCHE**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2014/20 (in seguito denominato anche "Comitato")

visto il regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 e, in particolare, gli artt. 47, 48, 49 e 110;

visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014/20, approvato con decisione della Commissione C(2015) 926 del 12 febbraio 2015;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 20/04/2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014/20;

d’intesa con l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2014/20;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

**ART. 1
COMPOSIZIONE**

Il Comitato è presieduto dall’Assessore competente per le Politiche Comunitarie, in caso di assenza o impedimenti dell’Assessore competente, dal Dirigente cui compete la funzione di Autorità di Gestione.

Sono membri effettivi del Comitato, in conformità con quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso, i seguenti soggetti:

- a. Assessore alle Politiche Comunitarie o suo sostituto, in qualità di Presidente del Comitato stesso;
- b. Autorità di gestione del POR FESR o suo sostituto;
- c. N. 1 rappresentante per ogni struttura dirigenziale (Servizio o Posizione di Funzione) regionale titolare di linea d’intervento all’interno del POR;
- d. N. 1 rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Direzione Generale per la politica regionale unitaria comunitaria, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi strutturali e nello specifico del FESR;
- e. N. 1 rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f. N. 1 rappresentante del Ministero dell'Economie e delle Finanze, Servizio IGRUE, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del fondo di rotazione di cui alla L. 183/87;

e.g. N. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

f.h. L'Autorità di gestione del FSE o suo sostituto;

g.i. L'Autorità di gestione del FEASR o suo sostituto;

h.j. L'Autorità di gestione del FSC o suo sostituto;

i.k. Il rappresentante regionale del FEAMP;

j.l. L'Autorità di Audit o suo sostituto;

k.m. N. 1 rappresentante del Servizio "Risorse finanziarie e politiche comunitarie";

l.n. N. 1 rappresentante della PF "Valutazioni ed autorizzazioni ambientali";

m.o. N. 1 rappresentante della PF "Pari opportunità, adozione e affidamento familiare";

n.p. N. 1 rappresentante dell'UPI

o.q. N. 1 rappresentante dell'ANCI;

p.r. N. 1 rappresentante dell'UNCCEM

q.s. N. 1 rappresentante per ognuna delle associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL e UGL);

r.t. N. 2 rappresentanti delle associazioni designati rispettivamente da Confindustria e Confapi;

s.u. N. 2 rappresentanti delle associazioni artigiane, designati congiuntamente da CNA, Confartigianato, C.A.S.A. e CLAAI;

t.v. N. 2 rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati congiuntamente dalle quattro centrali cooperative regionali giuridicamente riconosciute (LEGACOOP MARCHE, CONFOPERATIVE MARCHE, UNCI e AGCI MARCHE);

u.w. N. 1 rappresentante delle associazioni commercianti designato rispettivamente da CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO;

v.x. N. 1 rappresentante delle associazioni agricole designato congiuntamente dalle Coldiretti, CIA, Confagricoltura e COPAGRI MARCHE;

w.y. N. 1 rappresentante nominato congiuntamente dalle associazioni ABI e ANIA.

Sono membri **membri consultivi** del Comitato:

a. N. 1 rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale "Politica regionale e urbana";

- b. N. 1 rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI);
- ~~b. N. 1 rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;~~
- ~~N. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;~~
- c. Dal Presidente pro-tempore della Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie, o suo sostituto;
- d. N. 1 rappresentante per ciascuna delle ITI Aree Urbane;
- e. N. 1 rappresentante per ciascuna delle ITI Aree interne;
- f. N. 1 rappresentante per ciascuna delle ITI Aree in crisi;
- g. N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste o suo sostituto, designato congiuntamente dalle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative;
- h. N. 1 rappresentante dell'UNIONCAMERE regionale;
- i. N. 1 rappresentante delle Università marchigiane o suo sostituto designato congiuntamente dalle Università di Urbino, Macerata, Camerino e dall'Università Politecnica delle Marche per il complesso delle Università marchigiane degli studi della Regione.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 6.

I membri effettivi del Comitato, ad eccezione di quelli che rappresentano l'Autorità di Gestione e le strutture regionali e gli enti locali coinvolte nella gestione delle risorse FESR, qualora potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FESR, si astengono obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina eventuali problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni da finanziare a titolo di ciascuna attività;
- c) viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'AdG sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- d) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità di investimento attivate nel POR;
- e) approva il piano di valutazione ed esamina le valutazioni effettuate in itinere;
- f) esamina ed approva le relazioni annuali e finali di attuazione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- g) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
- i) approva il piano di comunicazione ed esamina i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- j) propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi programmati migliori la gestione del POR stesso;
- k) approva eventuali proposte di revisione del POR.

ART. 3

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se almeno la metà dei membri effettivi è presente ai lavori. Nel caso non sia presente almeno la metà dei membri effettivi, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con procedura scritta: i termini previsti nel successivo art. 4 sono nel qual caso ridotti a 5 giorni.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da esperti esterni, appositamente convocati, e da membri del Comitato dei quali non è richiesta la presenza di un numero minimo.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono unicamente a mezzo di posta elettronica la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi unicamente per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso, qualora non sia avanzata richiesta di procedere a votazione.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Ai fini della sua approvazione, la bozza del verbale viene trasmessa dalla Segreteria Tecnica del Comitato ai membri dello stesso di norma entro 60 giorni lavorativi dalla riunione; il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni nei termini previsti dall'art. 4 (15 giorni). Comunque alla fine di ogni riunione del Comitato di Sorveglianza viene redatto una breve sintesi delle decisioni adottate.

Nel caso in cui, invece, pervengano richieste scritte, inviate anche a mezzo email, di modifiche o integrazioni, il verbale con le modifiche, se accoglibili, viene ritrasmesso ai membri del Comitato per la sua approvazione, sempre con la procedura scritta di cui all'art. 4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

ART. 4

PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni dalla data di spedizione via posta elettronica, fatto salvo il termine di cui al precedente art. 3.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

ART. 5

SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita segreteria tecnica.

L'AdG, con il supporto della segreteria tecnica, predispone i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/20, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 del Reg. UE 1303/2013.

ART. 6

PROCEDURE DI MODIFICA DEL POR

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, eventuali proposte di modifica degli elementi del POR approvati dalla Commissione Europea, ai fini del loro successivo inoltro alla stessa Commissione per la successiva decisione di approvazione.

L'Autorità di Gestione del POR informa il Comitato di Sorveglianza in merito ad eventuali modifiche apportate agli elementi del POR non oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

ART. 7

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che sintetizzi le principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito dell'Autorità di Gestione www.europa.marche.it della Regione Marche, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone annualmente al Comitato di Sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 8

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2015) 926 del 12/02/2015 di approvazione del POR FESR 2014/20, le norme del Regolamento 1303/2013, quelle del Regolamento 1301/2013 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie pertinenti.